COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

17.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **TRUZZI**

INDICE

PAG.

Sostituzione:

PRESIDENTE 139

Missione:

PRESIDENTE 139

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Norme sul consorzio e sull'ammasso obbligatorio della essenza di bergamotto (*Modificato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (1365-*B*) 139

PRESIDENTE 139

Votazione segreta:

PRESIDENTE 141

La seduta comincia alle 11,20.

BOTTARI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna, a norma dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, il deputato Riccio Pietro sostituisce il deputato Bonomi.

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, il deputato Vetrone è in missione per incarico del suo ufficio.

Discussione del disegno di legge: Norme sul consorzio e sull'ammasso obbligatorio della essenza di bergamotto *(Modificato dalla IX Commissione permanente del Senato)* (1365-*B*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sul consorzio e sull'ammasso obbligatorio dell'essenza di bergamotto », già approvato dalla IX Commissione permanente del Senato nella seduta del 6 dicembre 1972, modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 4 ottobre 1973 e nuovamente modificato dalla IX Commissione permanente del Senato nella seduta dell'8 novembre 1973.

Svolgerò io stesso una brevissima relazione sulle modifiche introdotte dal Senato.

Il provvedimento di legge ci è stato rinviato dall'altro ramo del Parlamento con due modifiche, una all'articolo 27 e l'altra all'articolo 29. La prima riguarda una diversa copertura finanziaria: poiché infatti l'esercizio 1972 si è esaurito, si è caricato l'onere sul 1973, come risulta dal primo comma dello stesso articolo 27. Conseguentemente risultano modificati i commi secondo e terzo del medesimo articolo.

La modifica all'articolo 29 è del tutto formale: è stata sostituita la dizione: « regione Calabria » con l'altra: « regione della Calabria ».

Dichiaro ora aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame delle modifiche introdotte dal Senato.

Gli articoli dall'1 al 26 compreso non sono stati modificati.

La Camera dei deputati aveva approvato l'articolo 27 nel seguente testo:

ART. 27.

È autorizzata, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la concessione al Consorzio del bergamotto di un contributo di lire 600 milioni nell'anno 1972 e di lire 300 milioni in ciascuno degli anni dal 1973 al 1975, per consentire al Consorzio stesso di provvedere al riequilibrio ed alla normalizzazione del mercato dell'essenza.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1972, si provvede, quanto a lire 300 milioni, a carico delle disponibilità del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; e, quanto a lire 300 milioni, a carico del fondo iscritto al corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1972.

All'onere annuo di lire 300 milioni si provvede, per gli anni finanziari 1973 e 1974, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La IX Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 27.

È autorizzata a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste la concessione al Consorzio del bergamotto di un contributo di lire 900 milioni nell'anno 1973 e di lire 300 milioni in ciascun degli anni dal 1974 al 1975 per consentire al Consorzio stesso di provvedere al riequilibrio ed alla normalizzazione del mercato delle essenze.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1973 si provvede: quanto a lire 300 milioni a carico delle disponibilità del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, quanto a lire 300 milioni a carico del fondo iscritto al corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972 e quanto a lire 300 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.

All'onere di lire 300 milioni per l'anno finanziario 1974 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Pongo in votazione l'articolo 27 nel testo della Commissione del Senato.

(*È approvato*).

L'articolo 28 non è stato modificato.

La Camera dei deputati aveva approvato l'articolo 29 nel seguente testo:

ART. 29.

La presente legge resterà in vigore fino al 31 dicembre 1976.

A partire da tale data la materia oggetto della presente legge sarà disciplinata con legge della regione Calabria.

La IX Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 29.

La presente legge resterà in vigore fino al 31 dicembre 1976.

A partire da tale data la materia oggetto della presente legge sarà disciplinata con legge della regione della Calabria.

Pongo in votazione l'articolo 29 nel testo della Commissione del Senato.

(*È approvato*).

All'articolo 30 non sono state apportate modifiche.

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione.

Disegno di legge: « Norme sul consorzio e sull'ammasso obbligatorio dell'essenza di bergamotto » (*Modificato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (1365-*B*).

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Balasso, Bardelli, Bonifazi, Bortolani, Bottari, Ciaffi, Columbu, De Leonardis, Esposto, Giannini, Martelli, Mirate, Pegoraro, Pisoni, Prearo, Riccio Pietro, Riga Grazia, Schiavon, Sponziello, Stella, Strazzi, Tassi, Traversa, Truzzi, Urso Salvatore, Valensise, Valori e Zurlo.

È in missione:

Vetrone.

La seduta termina alle 11,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO